



COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

Settore promozione della Cultura dello Sport del Turismo e dell'Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di realizzazione della campagna promozionale per la Città di Olbia sulla rivista “Bell’Italia – Sardegna” e sul programma tv “Bell’Italia in viaggio”,

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'affidamento.....	1
Art. 2 - Descrizione del servizio	3
Art. 3 - Valore del contratto.....	3
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e durata del contratto.....	3
Art. 5 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	3
Art. 6 - Opzioni	4
Art. 7 - Modalità di pagamento.....	4
Art. 8 - Verifiche e controlli	4
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Art. 10 - Garanzia definitiva	5
Art. 11 - Inadempimenti, penali.....	5
Art. 12 - Risoluzione del contratto.....	5
Art. 13 - Tutela dei dati personali e sensibili	6
Art. 14 - Foro competente.....	6
Art. 15 - Norma di rinvio.....	6

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di realizzazione della campagna promozionale per la Città di Olbia sulla rivista “Bell’Italia – Sardegna” e sul programma tv “Bell’Italia in viaggio”.

Il codice che identifica le prestazioni del servizio, in base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con il regolamento (CE) n. 213/2008, è indicato nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizio	CPV
1	Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato	79340000-9

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini della campagna promozionale su citata, l'operatore economico si obbliga a garantire le seguenti attività:

- 1) realizzazione e pubblicazione di una pagina adv sul numero speciale della rivista “BELL'ITALIA - SARDEGNA”, che uscirà in allegato al Corriere della Sera del 10 giugno 2025;
- 2) invio dei file video di prova, precedentemente la data dei singoli eventi, ai fini di un controllo da parte dell'Ente, sulla qualità dell'immagine e dell'audio, oltre che della correttezza delle informazioni relative agli spettacoli e ospiti presenti;
- 3) realizzazione e messa in onda di un servizio della durata di cinque minuti sul programma “BELL'ITALIA IN VIAGGIO” puntata Sardegna, che andrà in onda sul canale tv LA7, tra i mesi di giugno e luglio 2025;
- 4) fornitura delle immagini realizzate, offerte con luminosa La7 e liberamente utilizzabili dall'Ente;

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è determinato in € 10.000,00 complessivi (Euro diecimila/00) più IVA al 22%.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

L'operatore affidatario dovrà interfacciarsi e coordinarsi costantemente con il personale del Servizio Turismo e Spettacolo e con la Responsabile della Comunicazione del Comune di Olbia, sia per la realizzazione della pagina adv sulla rivista "BELL'ITALIA - SARDEGNA" che per la definizione del servizio televisivo previsto all'interno del programma "Bell'Italia in viaggio" in onda sull'emittente LA7, nel rispetto delle esigenze amministrative e tecniche finalizzate al regolare svolgimento della campagna promozionale;

Il legale rappresentante dell'operatore economico, si obbliga a garantire la realizzazione della campagna promozionale in argomento, conformemente a quanto previsto nel progetto e relativo preventivo, trasmessi all'Ente.

Restano a carico del Comune la messa a disposizione dei dati, informazioni, materiali iconografici e documentali digitali relativi al contenuto concordato con il personale del Servizio Turismo e Spettacolo e con la Responsabile della Comunicazione del Comune di Olbia.

ART. 5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per il presente affidamento, la stazione appaltante potrà procedere all'immediata stipula del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 55 del D. Lgs n. 36/2023, escludendosi l'applicazione dei termini dilatori sia di natura procedimentale che processuale di cui previsti dall'art. 18 co. 3 e 4, dello stesso codice e/o all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del comma 6 dell'art. 50, del codice, fatto salvo il diritto dell'affidatario, in caso di mancata stipula, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

ART. 6 – OPZIONI

Non sono previste opzioni aggiuntive apportabili al presente capitolato.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

All'operatore economico sarà corrisposto un pagamento in un'unica soluzione a seguito della verifica della corretta esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato.

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario/postale, previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero di riferimento della TD sul MEPA di Consip, cui si riferisce il contratto;
- descrizione dei servizi pubblicitari;
- numero e data della Determinazione di affidamento definitivo e impegno del Dirigente dell'intestato Settore che verrà comunicata ai sensi dell'art. 90 co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- CODICE CIG;
- il codice univoco ufficio: WY9DLH;
- la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972";

I pagamenti verranno effettuati, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP e previo rilascio del DURC con esito positivo, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, sul conto corrente bancario/postale, intestato all'operatore economico affidatario e da questi dedicato alla commessa in argomento, come comunicato all'Ente ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La fattura verrà versata per intero in un'unica soluzione, ove non dovessero essere state comminate ai danni dell'affidatario le penali di cui al successivo art. 13.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertarne la corrispondenza alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto.

Entro 5 giorni dalla data di messa in onda del servizio pubblicitario su citato sull'emittente televisiva LA7, il RUP ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni richieste e in caso di regolarità del DURC, emetterà il certificato di regolare esecuzione contenente i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto;

- 2) la descrizione del servizio accertato;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;
- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per la prestazione eseguita con le modalità di cui al precedente art. 7.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della conformità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

Si precisa che in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo, il RUP avrà il diritto di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A questo proposito, l'operatore economico affidatario deve comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'operatore economico non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, non si provvederà alla liquidazione del corrispettivo.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

Per il presente affidamento, l'operatore affidatario non dovrà prestare prima della stipula del relativo contratto alcuna garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, dello stesso codice dei contratti pubblici e all'art. 14, co. 5 del Regolamento comunale vigente per gli affidamenti sottosoglia.

A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico è consapevole che i corrispettivi annuali di cui al precedente art. 3 e/o la minor somma ridotta delle eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 11, verrà corrisposto unicamente a seguito della corretta esecuzione della prestazione e rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.

ART. 11 - INADEMPIMENTI, PENALI

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto sottoscritto fra le parti, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni rese dall'affidatario, entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) per l'inesattezza della pubblicazione della pagina adv in oggetto, in termini di contenuto (notizie, informazioni e immagini), rispetto a quanto concordato con l'Ente o per la mancata pubblicazione di uno solo dei contenuti richiesti, la stazione appaltante potrà applicare all'operatore economico affidatario una penale pari allo 1 %, dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per la ridotta pubblicazione e trasmissione ridotta, in termini di spazio sulla rivista Bell'Italia e di durata nella puntata Sardegna del programma Tv "Bell'Italia in viaggio" su LA7, rispetto a quanto concordato con l'Ente, la stazione appaltante potrà applicare all'operatore economico affidatario una penale pari allo 0,8 %, dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) per la realizzazione di un servizio televisivo non conforme a quanto concordato tra la struttura redazionale della CairoRCS Media SpA, il Servizio Turismo e la Responsabile della Comunicazione del Comune di Olbia, l'operatore contraente è tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari allo 0,8 % del corrispettivo previsto per il servizio, oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura già emessa o pretendendo uno sconto pari al valore della penale, sull'importo altrimenti dovuto per la prestazione eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Responsabile Unico del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- la mancanza dei requisiti di cui agli art.li 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- la violazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto non esclude la richiesta del maggior danno, comunque subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli art.li da 94 a 98 del D.L. gs. n. 36/2023, in capo all'affidatario, oltre alla risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione procederà all'immediata comunicazione all'ANAC dei motivi della risoluzione del contratto e dell'esito negativo dei controlli eseguiti, nonché alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante, per un periodo di 6 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'operatore economico dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di fornitura/servizio le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella lettera di richiesta preventivo, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate;

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 L. 190/2012, art. 28 D.Lgs. 36/2023), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

L'aggiudicatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante dal contratto è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nel contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché quelle proprie del Codice Civile.

Il RUP

Dott.ssa Anna Maria Franca Uggias
Documento firmato digitalmente